



CITTA' DI TORINO

17/09/2014
h. 13, 10

DIREZIONE TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA - IMPOSTA DI SOGGIORNO

Torino,

OGGETTO: EMENDAMENTO N. 2 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2014 03260/013 AVENTE PER OGGETTO: "REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. MODIFICA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE. APPROVAZIONE." (APPROVATA IN GIUNTA IL 15 LUGLIO 2014).

A pag. 3 della deliberazione, al termine della narrativa, al secondo capoverso precedente la locuzione "Tutto ciò premesso", dopo il periodo: "Ai sensi dell'articolo 43 lettera e) del Regolamento del Decentramento, il presente regolamento" sostituire la locuzione verbale "verrà inviato alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza" con la seguente: "è stato trasmesso in data 22 luglio 2014 alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza, con il seguente esito: le Circoscrizioni 1, 3, 6, 8, 10 hanno espresso parere favorevole, che si allega (Allegati n. 3, 4, 5, 6, 7); le Circoscrizioni 2, 4, 5, 9 non hanno espresso parere;

la Circoscrizione 7 ha espresso parere favorevole (Allegato 8)⁴, suggerendo un dispositivo che potrebbe riequilibrare il prelievo dovuto dai redditi limitrofi alla nuova soglia. Quindi: - fino a € 11.640 non si applica il tributo: si potrebbe introdurre una nuova fascia di reddito, ad esempio da € 11.641 a € 12.500 applicando un'aliquota inferiore allo 0,8 (es. 0,4). Questo correttivo permetterebbe un prelievo fiscale più equilibrato per i redditi fino a € 12.500: da € 12.501 si applicherebbe l'aliquota dello 0,8 per intero su tutto il reddito imponibile."

Si ritiene di non poter accogliere tale osservazione poiché ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Inoltre, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/1998 ed all'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 già citato, i Comuni possono prevedere un'unica soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa "come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo".

A pag. 3 della deliberazione, al punto 3) del dispositivo, sostituire la locuzione verbale "saranno richiesti" con la seguente: "sono stati acquisiti".

A pag. 4 della deliberazione, al punto 4) del dispositivo, sostituire le parole "verrà richiesto il parere all'organo di revisione" con le parole "è stato acquisito il parere dall'organo di revisione".

L'ASSESSORE AL BILANCIO,
TRIBUTI PERSONALE,
PATRIMONIO E DECENTRAMENTO
Dott. Gianguido PASSONI

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica

IL DIRETTORE
TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO
Dott. Paolo LUBBIA

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE
FINANZIARIA - IMPOSTA DI SOGGIORNO
Dott.ssa Maria Grazia LORENZELLI

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile

IL DIRETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Anna TORNONI
IL DIRIGENTE SERVIZIO
Controllo Gestione Finanziaria



CITTA' DI TORINO

17/09/2014

le 13, 20

DIREZIONE TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA - IMPOSTA DI SOGGIORNO

Torino,

OGGETTO: EMENDAMENTO N. 1 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2014 03260/013 AVENTE PER OGGETTO: "REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDITIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. MODIFICA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE. APPROVAZIONE." (APPROVATA IN GIUNTA IL 15 LUGLIO 2014).

A pag. 3 della deliberazione, al termine della narrativa, al primo capoverso precedente la locuzione "Tutto ciò premesso", dopo il periodo: "Ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 174/2012, il presente regolamento" sostituire la locuzione verbale "verrà inviato all'organo di revisione economico-finanziaria per il parere di competenza" con la seguente: "è stato inviato per il parere di competenza all'organo di revisione economico-finanziaria, che in data 5 settembre 2014 ha espresso parere favorevole ai fini della relativa approvazione della proposta di deliberazione consiliare".

A pag. 4 della deliberazione, al punto 4 del dispositivo, sostituire le parole "verrà richiesto il parere all'organo di revisione" con le parole "è stato acquisito il parere dall'organo di revisione".

A pag. 4 della deliberazione, al punto 4 del dispositivo, al fondo della frase, aggiungere: ", che si allega alla presente deliberazione (Allegato n. 2)."

L'ASSESSORE AL BILANCIO,
TRIBUTI, PERSONALE,
PATRIMONIO E DECENTRAMENTO
Dott. Gianguido PASSONI

IL DIRETTORE
TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO
Dott. Paolo LUBBIA

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE
FINANZIARIA – IMPOSTA DI SOGGIORNO
Dott.ssa Maria Grazia LORENZELLI

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile

IL DIRETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Anna TORNONI

IL DIRIGENTE SERVIZIO
Controllo Gestione Finanziaria
Dott.ssa Alessandra GAIDANO